

IX^a Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 124 del 9 dicembre 2010

di iniziativa dei Consiglieri:

**G.Miele, I.Rauti, F.Battistoni, G.Cetrone, S.Galetto, A.D'aguanno
F.Fiorito, C. De Romanis, C.Colosimo, V.Cappellaro e L.Nobili**

Oggetto:

“Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n.29”



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Popolare della Libertà






PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alle Commissioni 9°-14°-10°
Roma 9-12-2010 CONS. FEHM,
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula Commissioni
(Dott. Onorantino Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

OGGETTO: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N.

29

di iniziativa

 GABRIELLA PAJUTI	 GIANCARLO UIELE	 CARLO DE ROMANIS
 FRANCESCO BATTISTONI	 CHIARA COLOSIMO	 VERONICA CAPPELLARO
 CETRAONE GINA	 STEFANO GALETTI	 LIDIA NOBILI
 ANNALISA GIANNINO	 FRANCO FIORATO	



*Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Popolo della Libertà*

RELAZIONE

Con la presente proposta di modifica alla Legge Regionale 29/2001 si intende garantire un migliore funzionamento dell'organismo Forum Regionale dei Giovani. Questo strumento necessita di una revisione che gli consenta di dare risposte efficaci alla fascia giovanile della popolazione della nostra regione con lo scopo di sensibilizzare quanto più possibile le nuove generazioni alla vita sociale del territorio. A tal fine si è eliminato il dualismo giunta regionale, consiglio regionale per il supporto amministrativo al Forum rendendo dipendente il Forum esclusivamente dal Consiglio anche in quanto l'organismo è presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale che lo convoca. Le modifiche prevedono che sia lo stesso Forum, dopo l'insediamento, a dotarsi di un regolamento interno con lo scopo di rendere il Forum libero da condizionamenti esterni per dare così ai giovani che ne fanno parte la possibilità di autodeterminarsi e renderli pienamente protagonisti nella gestione di questo luogo privilegiato di dialogo strutturato. Con la presente proposta si mette il Forum nella condizione di essere agevolmente operativo presso il consiglio e si lascia la Presidenza del Forum nelle mani del Presidente del Consiglio che rimane dunque responsabile di recepire le istanze provenienti dai giovani del territorio.



*Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Azioni della Libertà*

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29)

1. L'articolo 2 della l.r. n. 29/2001 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Forum regionale per le politiche giovanili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Forum regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Forum.

2. Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato ed è composto:

a) dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, di cui:

1) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico presente in almeno uno dei due rami del Parlamento, purché abbia eletti nelle circoscrizioni elettorali del Lazio o all'interno del Consiglio regionale;

2) un ulteriore rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico avente un numero complessivo di parlamentari non inferiore al cinque per cento;

b) dai rappresentanti delle associazioni studentesche ed universitarie, di cui:

1) un rappresentante per ciascuna consulta provinciale studentesca, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;

2) cinque rappresentanti delle associazioni universitarie individuate sulla base della presenza negli organi collegiali degli atenei del Lazio, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni stesse indetta ai sensi del comma 4;



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Repubblicano della Libertà

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori presenti nella Regione e maggiormente rappresentative sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

d) da dodici rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della L.R. n. 29/2001, purché costituite da almeno un anno ed operanti almeno in due province, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni aventi titolo indetta ai sensi del comma 4;

e) dai rappresentanti di consulte e forum istituiti dalle province del Lazio e dei consigli dei giovani istituiti dai comuni del Lazio di cui:

1) un rappresentante per ciascuna consulta o forum istituiti dalle province del Lazio, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;

2) un rappresentante per ciascun ambito provinciale dei consigli comunali dei giovani istituiti ed operanti nel relativo territorio, eletto mediante apposita assemblea dei consigli stessi indetta ai sensi del comma 4;

f) tre rappresentanti dei giovani eletti nelle amministrazioni comunali del territorio regionale designati dalla Consulta dei giovani amministratori dell'ANCI Lazio;

g) tre rappresentanti dei giovani immigrati eletti mediante apposita assemblea delle associazioni di immigrati operanti nella Regione indetta con le modalità di cui al comma 4;

h) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei giovani imprenditori, appartenenti alle categorie degli artigiani, dei commercianti, degli industriali e dei cooperatori, presenti nella Regione.



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Popolo della Libertà

3. Nella composizione del Forum deve essere garantita un'equilibrata presenza di entrambi i sessi e, comunque, tale da garantire che i componenti appartenenti allo stesso sesso non superino la percentuale del sessanta per cento.

4. Al fine dell'elezione dei rappresentanti indicati dal comma 2, lettere b), numero 2, d), e), numero 2), e g), la struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 4 indice apposite assemblee previa comunicazione, da parte delle associazioni e dei consigli comunali dei giovani, della designazione del proprio rappresentante effettivo e di quello supplente, con l'indicazione dei recapiti presso cui devono essere effettuate le comunicazioni. Le associazioni giovanili devono allegare, altresì, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla lettera d) del comma 2.

5. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è rinnovato entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

6. Il Forum è convocato almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei membri del direttivo, ovvero un quarto dei componenti del Forum stesso ne facciano richiesta.

7. Il forum disciplina, con apposito regolamento, l'organizzazione interna ed il proprio funzionamento.

8. Alle riunioni del Forum possono partecipare i Consiglieri e gli Assessori Regionali ed essere invitati rappresentanti degli enti locali ed esperti in materia nonché i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 5 diverse da quelle di cui al comma 1 lettera d)



*Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Popolo della Libertà*

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29)

1. L'articolo 4 della l.r. n. 29/2001 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

(Struttura amministrativa di supporto)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Forum si avvale di una struttura istituita dal Segretario Generale del Consiglio regionale che svolge le funzioni di supporto amministrativo e, in particolare:
 - a) effettua un'azione di monitoraggio della condizione giovanile;
 - b) valuta l'impatto delle politiche regionali in favore dei giovani;
 - c) gestisce servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani;
 - d) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni tra mondo giovanile e le istituzioni;
 - e) svolge attività istruttoria ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e provvede alla relativa tenuta.”



*Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo "Popolo della Libertà"*

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29)

1. All'articolo 5 al primo comma le parole "Giunta regionale" sono sostituite con "Consiglio Regionale".



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Popolo della Libertà

Articolo 4
(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 2 del regolamento 23 luglio 2007, n. 8, "Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili".
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il regolamento n. 8/2007 è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento interno del Forum previsto dall'articolo 1 della presente legge.



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo "Risorti della Libertà"

Articolo 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.